



UNIONE DI COMUNI MARGHINE

Provincia di Nuoro

CORSO UMBERTO I 186 - 08015 MACOMER (NU) – C.F. 93033380911

0785 222200 – Fax 222216

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE n. 2 del 26-01-2026

n. area UT 2

Oggetto:	Approvazione STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA - "INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO IPPICO. L.R. n. 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3 tabella d interventi di interesse regionale e locale programma per la riqualificazione dei centri urbani" - PROGETTO ESECUTIVO - COMUNE DI BORTIGALI (NU).
----------	--

CIG:	
------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n°267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. n°107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Decreto Legislativo n°267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 50, comma 10, "Competenze del Sindaco" e l'art. n°109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del Decreto Legislativo n°267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Marghine n°10 del 11.12.2023 che conferma la Responsabilità dell'Area Tecnica- SUAPE- Pianificazione e Programmazione Europea – PST all'Ing. Elio Cuscusa;

PREMESSO che mediante nota prot. n. 2997 del 14.11.2025 veniva indetta apposita conferenza di servizi per per l'approvazione dello studio di compatibilità idraulico – geologico relativo al progetto esecutivo ""Interventi di riqualificazione del centro ippico comunale", predisposto dall'Ing. Michele Rubiu e dal Geol. Michele Arcangelo Ena;

DATO ATTO che effetto della Legge Regionale n°33 del 15/12/2014 "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", che all'art. 1 comma 1 recita testualmente: *È attribuita la competenza alle Unioni di Comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvoculturali e pastorali Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla Legge Regionale n°19 del 06/12/2006 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici). La competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica e degli studi di compatibilità idraulica, in precedenza di competenza dell'Autorità di Bacino*

Regionale della Sardegna, attualmente è demandata ai comuni;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea n. 03 del 03.03.2016 dell'Unione di Comuni Marghine, con la quale è stata istituita presso l'ente, l'ufficio per il rilascio delle autorizzazioni sugli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla N.T.A. del P.A.I. per i Comuni aderenti all'Unione per semplificare le procedure amministrative in materia di difesa del suolo;

CONSIDERATO che all'interno dell'Area Tecnica sussiste l'obiettiva impossibilità, per carenza di personale tecnico di adeguata professionalità (geologo), di procedere alla fase istruttoria degli studi di compatibilità geologica e geotecnica e degli studi di compatibilità idraulica, e che pertanto si è reso necessario l'affidamento dell'incarico professionale a tecnico professionista esterno;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 157 del 06.11.2025 con la quale è stato prorogato al professionista Dott. Geol. Teresa Cossu iscritta all'ordine dei Geologi della Sardegna al n. 628 e all'Ing. Carla Maria Attene iscritta all'ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 6038, l'incarico professionale per l'espletamento delle attività connesse all'istruttoria per l'approvazione degli studi di compatibilità geologica geotecnica e idraulica di competenza delle Unioni di Comuni Marghine;

ACCERTATO che i professionisti sopracitati hanno espletato l'incarico conferitogli in data 26.01.2026 mediante verbale istruttorio pervenuto all'Unione dei Comuni Marghine al prot. n. 305 il 26.01.2025, con esito favorevole, *che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*, in quanto relativamente allo studio di compatibilità geologica e geotecnica di che trattasi le analisi condotte portano a concludere che è verificata la compatibilità geologica e geotecnica dell'intervento proposto;

DATO ATTO che lo studio di compatibilità geologica e geotecnica, necessario in forza dell'art. 25 delle N.A. del P.A.I. vigente, è stato redatto a firma del Dott. Geol. Michele Arcangelo Ena e dalla Dott. Ing. Michele Rubiu;

DI DARE ATTO che nello Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica sopracitato si dichiara quanto segue:

"In forza di quanto sopra affermato, dell'insieme delle analisi, delle verifiche e dei rilievi svolti e delle caratteristiche delle opere in progetto e possibile concludere quanto segue:

- *le opere in progetto non peggiorano le condizioni di equilibrio statico del versante e di stabilità dei suoli e non incrementano le condizioni di rischio specifico da frana degli elementi vulnerabili presenti nell'area di interesse, ai sensi dell'Art. 23, comma 9, lettere da a) a o) delle N.A. del PAI;*
- *in relazione alla pericolosità da frana Hg, non sono emersi in sede di analisi processi geomorfologici su cui gli interventi in progetto possano produrre ricadute apprezzabili, tali da modificare o incrementare la pericolosità da frana individuata dal PAI;*
- *non si avrà inoltre l'effetto di precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità e di rischio attualmente individuate dal P.A.I.";*

Dall'esame delle caratteristiche tecniche dell'intervento e in relazione all'ubicazione dello stesso, è possibile concludere che l'intervento è da considerarsi ammissibile ai sensi degli Art. 33 – Comma 3 – Lettera a), Art. 31 – Comma 2 – Lettera m) e Art. 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

SI DATO ATTO che la presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. n. 24 e dall'art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33, approvate con Decreto del Presidente della Giunta n° 67 del 10 luglio 2006, aggiornate in ultima istanza con la deliberazione n. 25 del 16 dicembre 2025. La stessa non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.;

DATO ATTO che è necessario procedere all'approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica facente parte del progetto esecutivo *""Interventi di riqualificazione del centro ippico*

comunale”, predisposto dall’Ing. Michele Rubiu e dal Geol. Michele Arcangelo Ena;

DETERMINA

DI APPROVARE lo studio di compatibilità geologica e geotecnica facente parte del progetto esecutivo “Interventi di riqualificazione del centro ippico comunale”, predisposto dall’Ing. Michele Rubiu e dal Geol. Michele Arcangelo Ena; corredata della relazione istruttoria della Dott.ssa Geol. Teresa Cossu e dell’Ing. Carla Maria Attene allegata alla presente determinazione;

PRECISA che, ai sensi dell’art. 4 comma 8 secondo capoverso delle N.A. del P.A.I., *“in sede di rilascio del permesso di costruire per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”*; inoltre, ai sensi dell’art. 4 comma 13, il presente provvedimento *“non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all’avente titolo che ne assume la piena responsabilità”*;

DA' ATTO che la presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall’art. n. 24 e dall’art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33, approvate con Decreto del Presidente della Giunta n° 67 del 10 luglio 2006, aggiornate in ultima istanza con la deliberazione n. 25 del 16 dicembre 2025. La stessa non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell’art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Responsabile del Servizio
F.to Elio Cuscusa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo 267/2000, sul presente atto.

Data 26-01-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Elio Cuscusa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-01-2026 al 10-02-2026

Macomer , lì 26-01-2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Elio Cuscusa
